COMUNE DI FORMAZZA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Frazione Ponte n.4 – 28863 FORMAZZA (VB)



Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate nel Comune di FORMAZZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di FORMAZZA n. ..11.. del 16 APRILE 2012

Indice

NORME DI RIFERIMENTO	PAG 02
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	PAG 03
Art. 01 Finalita' e territorialità	
Art. 02 Oggetto e ambito di applicazione	
TITOLO II - CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI	PAG 03
Art. 03 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi	
Art. 04 Autorizzazioni in deroga	
Art. 05 Disposizioni di utilizzo	
Art. 06 Rilascio autorizzazioni	
TITOLO III - CONTROLLO E SANZIONI	PAG 07
Art. 07 Controllo degli agenti di polizia	
Art. 08 Sanzioni	
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI	PAG 08
Art. 09 Entrata in vigore	
Art. 10 Norme ambientali prevalenti e sovraordinate	

NORME E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO

Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo)

L.R. 02/2009 e s.m.i. (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);

Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-12793 del 14/12/2009 modificato con D.G.R. 22-658 del 27/09/2010 (atto di indirizzo per la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale);

L.R. 32/1982 e s.m.i. (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);

D.l.vo n. 285/1992 e s.m.i.(Nuovo Codice della Strada);

D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. (modiche al sistema penale);

Piano Regolatore Generale del Comune di Formazza.

Legge Regionale 19/09 - DPR 357/97 e s.m.i.

ZPS IT1140021 "Val Formazza" - SIC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e territorialità

- 1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme vigenti, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dell'ambiente, il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi meccanici nell'ambiente naturale invernale.
- 2. Il regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio comunale.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme di applicazione delle leggi vigenti e disciplina nel dettaglio la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate.
- 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dalle forze di Polizia e dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Guardia di Finanza.

TITOLO II CIRCOLAZIONE MEZZI MECCANICI

Art. 3 Divieto di circolazione di motoslitte e veicoli analoghi

- 1. Fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento, è vietato l'uso di mezzi meccanici su tutte le aree del territorio comunale.
- 2. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, è comunque sempre consentito:
- a) agli addetti al soccorso, antincendio e vigilanza nonché agli addetti al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese ed alla Croce Rossa Italiana;
- b) ai tecnici delle Società esercenti attività di pubblico servizio (acquedotti, linee elettriche, telefonia, comunicazioni, rilevazioni meteo o servizi ad essi assimilabili) previa autorizzazione del Sindaco;
- c) agli agenti di Polizia Locale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Esercito e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
- **3**. Fuori dai casi contemplati nel comma 2 l' uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati è consentito solo lungo i percorsi autorizzati dal Comune e nelle aree o tracciati dallo stesso destinate ai sensi dell'art.28 comma 6. La violazione del presente comma ovvero l'utilizzo di mezzi meccanici in percorsi non autorizzati comporta la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera d) della l.r. 02/2009 oltre al sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima..
- 4. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili sui percorsi individuati dal comune è rilasciata dallo stesso a residenti, proprietari, gestori di esercizi pubblici,

gestori o conduttori di strutture turistico ricettive, o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi nella misura indicata all'art. 4.

- 5. Le prescrizioni contenute nel presente titolo, dove non diversamente specificato, si intendono applicabili anche ai veicoli analoghi (gatto delle nevi, "quad" da neve, quadricicli, tricicli, motocicli e altri veicoli atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve). Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta su tutte le aree innevate del territorio comunale anche nei casi di terreno parzialmente scoperto.
- 6. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i mezzi di movimento terra che operino, in cantieri debitamente delimitati e autorizzati, nonché i mezzi agricoli di proprietà di imprese agricole con sede in territorio provinciale utilizzati per lavori agricoli tesi ai miglioramenti fondiari.

Art. 4 - Autorizzazioni in deroga

- 1. L'uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 28, commi 8 e 9 delle 1.r. 2/2009. L'utilizzo di mezzi meccanici in assenza di autorizzazione o con autorizzazione non in corso di validità, ancorché su percorsi individuati dal comune ai sensi del presente articolo comporta la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera f) della 1.r. 02/2009 oltre al sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima..
- 2. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il transito sui percorsi stabiliti dal comune.
- 3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:
- a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare;
- b) per i soggetti proprietari, gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre per ogni struttura;

c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre.

- **4.** Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 5. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo a cui si riferisce ed indica:
- i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione, specificando la natura dell'autorizzazione in riferimento alla casistica del comma 3 del presente articolo;
- il percorso comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, <u>con il tracciato più breve</u> e limitando il più possibile le interferenze con le piste o altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili;
- il numero di telaio del mezzo;
- l'orario di impiego;
- 6. L'autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a 5 anni consecutivi, per il periodo dal 10 novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. L'autorizzazione di cui al presente articolo potrà essere revocata dal Comune a seguito di comprovate violazioni alle disposizioni contenute nella stessa segnalate dal gestore o dalle Forze di Polizia o da contingenti motivi di carattere ambientale valutati ad insindacabile giudizio del Comune di Formazza, e dalla Regione Piemonte;

- 7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 3 lettere b) e c), queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei soci o lavoratori coadiuvanti o da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti e con le cautele di cui all'art. 5 e regolarmente assunti.
- 8. All'interno dell'area indicata, l'attività di noleggio è consentita ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), unicamente con conducente, fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
- **9.** Parimenti i soggetti di cui al comma 3 lettere a) e b) possono condurre mezzi noleggiati, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo.
- **10.** I percorsi autorizzati all'interno dell'area comunale sono individuati dalla planimetria in scala 1:10000 redatta dagli uffici comunali e parte integrante del presente regolamento al fine di permettere ai soggetti di cui all'art. 4 comma 3° di raggiungere le sottoindicate zone:
- 1) Morasco Diga Sabbioni;
- 2) Alpeggio Toggia (Bacino idroelettrico), Kastel;
- 3) Località Morasco, Furculti, Alpeggio Nefelgiù;
- 4) Località Riale;
- 5) Località Frua e Stafulstet;
- 6) Località Alpe Sagerboden, Alpe Vannino (Bacino idroelettrico);
- 7) Località Valdo tratto Campo sci Ponte Stazione di partenza seggiovia Sagerboden;
- 8) Località San Michele Ecca Agriturismo Rosswald, Altillone;
- 9) Foppiano Cramec;
- 11. L'utilizzatore di mezzi meccanici autorizzato ai sensi del presente regolamento manleva il Comune di Formazza per ogni e qualsiasi incidente o problematica derivante dall'utilizzazione dei percorsi di cui sopra indicati al comma 10.
- 12. Il Comune provvede a redigere l'elenco dei veicoli autorizzati al transito con evidenziato il numero di riconoscimento del mezzo tenendolo periodicamente aggiornato.

Art. 5 Disposizioni di utilizzo

- 1. I mezzi meccanici sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
- a) trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti dell'omologazione del mezzo;
- b) nel caso di motoslitte, trasportano il conducente e un eventuale singolo passeggero;
- c) possono trainare eventuali carrelli a rimorchio ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo;
- d) sono assicurati con polizza Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) con un massimale non inferiore di euro 1.500.000,00;
- e) durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi, si posizionano sul lato destro;
- f) procedono a velocità moderata, dando comunque precedenza, in caso di interferenza con pedoni, escursionisti, sciatori che dovessero incontrare;
- g) sono dotati di dispositivo luminoso lampeggiante;
- h) durante la marcia, gruppi di più mezzi procedono in colonna sul medesimo percorso o pista, senza uscire al di fuori del percorso autorizzato e mantengono una velocità consona alle caratteristiche del percorso;
- i) nel caso di attività turistico-ricreative organizzate comunque autorizzate, che prevedano l'impiego di più di tre mezzi, anche noleggiati, questi devono procedere recando in testa alla colonna un mezzo condotto da un titolare o dipendente della ditta organizzatrice.
- 2. Per la conduzione dei mezzi meccanici sono richiesti il possesso della maggiore età e l'uso, da parte del conducente nonché di eventuali passeggeri, di regolare casco protettivo omologato ai sensi

della normativa vigente per la circolazione stradale dei motocicli (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento).

3. La condotta di guida deve tenere conto delle condizioni dei percorsi da effettuare e della neve, in rapporto alle condizioni climatiche, condizioni nivo meteorologiche, e pericolo di valanghe; segnatamente nei percorsi di cui all'art. 4 non gestiti da specifici piani di rischio (P.G.R.V.) evitando ogni situazione di rischio e pericolo. Nei percorsi ove sussistono pericoli di valanga, spetta al conducente del mezzo meccanico assumere dettagliate informazioni in merito a detto rischio. Non essendo possibile tecnicamente monitorare le condizioni nivo metereologiche sui percorsi individuati, dovrà essere sempre consultato da parte dei conducenti il bollettino valanghe ed il bollettino meteorologico ed acquisita la necessaria conoscenza dell'evoluzione del manto nevoso nel corso dell'inverno.

Si riporta la scala pericolo valanghe generalmente riconosciuta in Regione Piemonte e consultabile sul sito http://www.regione.piemonte.it/meteo/previs/dwd2/bollettino valanghe.pdf, da tenere sembra in attenta considerazione:

Scala pericolo		Probabilità di distacco valanghe	Indicazioni per conducenti/fruitori di percorsi
-	1 DEBOLE	Il distacco è generalmente possibile solo con un forte sovraccarico su pochissimi pendii estremi. Sono possibili solo piccole valanghe spontanee.	Condizioni generalmente sicure
	2 MODERATO	Il distacco è possibile soprattutto con un forte sovraccarico sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee.	Condizioni favorevoli ma occorre considerare adeguatamente locali zone pericolose.
-	3 MARCATO	Il distacco è possibile con un debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati; in alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e, in singoli casi, anche grandi valanghe.	Le possibilità sono limitate ed è richiesta una buona capacità di valutazione locale.
-	4 FORTE	Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e, talvolta, anche grandi valanghe.	Le possibilità sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione locale.
	5 MOLTO FORTE	Sono da aspettarsi numerose grandi valanghe spontanee, anche su terreno moderatamente ripido.	Non sono eralmente possibili.

Il conducente deve essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitta al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della strada o del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione.

4. E' vietato porre in circolazione motoslitte o mezzi meccanici assimilati prive/i di numero di telaio

- o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa.
- **5.** La motoslitta <u>posta in circolazione</u>, anche se in sosta, deve avere copertura assicurativa per responsabilità civile; il traino di slitte con trasporto di passeggeri dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo.
- 6. Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori.
- 7. E' vietata la guida di motoslitte senza il possesso almeno della patente di guida di motocicli o autoveicoli. Il conducente minore di 18 anni non può trasportare passeggeri.
- **8.** E' fatto obbligo al conducente di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio.
- 9. In assenza di specifica autorizzazione comunale è vietato organizzare raduni di motoslitte sulle aree innevate.
- 10. E' vietato fuoriuscire anche minimamente dal tragitto, dai giorni e dagli orari indicati nell'autorizzazione.
- 11. Il mezzo meccanico posto in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione o autorizzazione comunale in maniera facilmente visibile.
- 12. E' vietata la conduzione di mezzi meccanici in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale. La seconda violazione del presente comma, ad opera del medesimo soggetto, nell'arco della medesima stagione sciistica comporta la revoca dell'autorizzazione comunale.
- **13.** La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo o contenute nell'autorizzazione comunale comportano la sanzione di cui all'art. 35 comma 2 lettera e) della l.r. 02/2009 e il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima.

Art. 6 Rilascio autorizzazioni

- 1. L'autorizzazione verrà concessa previa istanza in regola con la normativa fiscale vigente, debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello, da inoltrarsi da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale del Comune di FORMAZZA, corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti il possesso delle caratteristiche di cui all'art. 4, e il pagamento di € 50.00 dovuti a titolo di rimborso spese per di fornitura dell'autorizzazione, del contrassegno e dei diritti di segreteria.
- **2.** Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sulla motoslitta, ed una autorizzazione riportante lo stesso numero progressivo del contrassegno che dovrà sempre essere a bordo del mezzo ed esibita se richiesta dai preposti alla vigilanza.
- **3.** Il contrassegno resta sempre di proprietà del Comune e in caso di revoca dell'autorizzazione il possessore è tenuto alla sua immediata restituzione.

TITOLO III CONTROLLO E SANZIONI

Art. 7 Controllo degli Agenti di Polizia

1. Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti d'identità, di assicurazione, permesso comunale e

visionare il numero di telaio del veicolo.

- 2. In caso di mezzo meccanico in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) ed in assenza del conducente o proprietario l'Agente è autorizzato a sollevare l'eventuale telo protettivo per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato.
- 3. In presenza di mezzo meccanico privo di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione per la responsabilità civile, ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione e informa il Comune, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione;
- **4.** Nei casi in cui il presente regolamento o la legge regionale 02/2009 prevedano il sequestro del mezzo meccanico, il conducente deve condurre il mezzo ai margini dell'area innevata su strada pubblica accessibile dai veicoli addetti al recupero e trasporto del bene sequestrato secondo quanto disposto dall'Agente accertatore. L'inottemperanza a tale invito comporta la sanzione di € 400.00.

Art. 8 Sanzioni

- 1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 363/2003 e dalla legge regionale n. 02/2009 si applicano le sanzioni indicate dal presente regolamento e, laddove non diversamente indicato, una sanzione di € 50.00 per violazione.
- **2.** Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
- **3.** E' ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura stabilita dall'art. 16 della 1. 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente atto, da effettuarsi nei modi qui sotto elencati:
- b) mediante versamento della somma sul c/c intestato alla tesoreria del Comune di Formazza Frazione Ponte 4, riportando nella causale del versamento il numero e la data del verbale:

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale se presente, oppure all'ufficio protocollo comunale, presentando copia della quietanza.

- **4.** In caso di mancato versamento della somma nel termine stabilito, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi degli artt. 18 e 27 della Legge 24/11/1981, n. 689.
- **5.** Avverso i verbali di accertamento di violazioni del presente regolamento il trasgressore o l'obbligato in solido per il pagamento della sanzione potrà presentare memorie, documenti o richieste di audizione, con atto esente da bollo da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, al Sindaco del Comune di Formazza (art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689). L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della sua pubblicazione e resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che sia disponibile, per via telematica, sul sito internet del Comune di FORMAZZA.
- 2. Si dispone inoltre che il presente regolamento venga trasmesso a tutte le Forze dell'Ordine, di soccorso operanti sul territorio, ai gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici siti a Formazza che sono tenuti ad esporne copia per gli utenti escursionisti.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 10 Norme Ambientali prevalenti e sovraordinate

1. Il presente regolamento e le autorizzazioni ad esso riferite divengono efficaci nel rispetto della normativa e dei vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali esistenti, con particolare riferimento alle problematiche di impatto e zonizzazione acustica, nonché di interferenza con le componenti vegetazionali e faunistiche degli ambiti territoriali interessati. In particolare nelle aree ZPS, SIC dovrà essere preventivamente condotta la valutazione di incidenza.

La Valutazione di incidenza è un procedimento che, come prescritto dal D.P.R. 357/1997 all'art. 5, va attivato nei casi in cui un'azione antropica, un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS).

L'elenco ufficiale dei <u>SIC</u> e <u>ZPS</u>, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, è stato approvato con appositi decreti ministeriali del 25 marzo 2005; per quanto riguarda il territorio piemontese è possibile scaricare dal sito della **Direzione Ambiente - Settore DB10.10 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE** il relativo elenco aggiornato o visualizzare direttamente i siti tramite il servizio web gis.

La valutazione in argomento potrà essere condotta direttamente dal richiedente l'autorizzazione al transito con mezzi meccanici su percorsi innevati. E' altresì facoltà del Comune in seguito all'accertamento di diffusi interessi pubblici procedere d'ufficio con la valutazione di incidenza relativa ad uno o più percorsi individuati ai sensi dell'art.28 comma 6 della Legge Regionale 26 gennaio 2009, n.2.







